

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1565

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri
(COLOMBO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(MARTELLI)

col Ministro delle finanze
(GORIA)

col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(GUARINO)

col Ministro del commercio con l'estero
(VITALONE)

col Ministro dell'ambiente
(RIPA DI MEANA)

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
(FONTANA)

(V. Stampato Camera n. 2011)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 ottobre 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 ottobre 1993*

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione
economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e
culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990**

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Accordo	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE,
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE
TRA ITALIA E BOLIVIA**

PREAMBOLO

- Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica della Bolivia.

- nel desiderio di incoraggiare e sostenere politiche economiche atte ad incrementare il reddito nazionale;
- convinti della necessità della creazione di un ordine economico internazionale più giusto da promuovere attraverso il dialogo e la collaborazione;
- considerando l'esigenza di intensificare la loro solidarietà ed amicizia attraverso un Accordo Quadro di collaborazione economica, scientifica-tecnologica, culturale e di cooperazione allo sviluppo,

hanno convenuto quanto segue:

FINALITA'

ARTICOLO I

Le Parti intendono accrescere l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori, sia attraverso i tradizionali interventi produttivi, sia privilegiando la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese. Verrà incoraggiata la costituzione di società miste attraverso l'attivazione degli strumenti disponibili, come l'Art. 7 della legge italiana 49/87, idonei ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e tecnologico. Verrà conferita priorità ai programmi volti a prevenire e combattere il narcotraffico ed il consumo della droga. Particolare attenzione verrà inoltre prestata a programmi finalizzati alla razionale utilizzazione delle risorse naturali ed alla preservazione dei rispettivi ecosistemi. Le Parti infine conferiranno particolare importanza ad intese tra cooperative dei due Paesi.

ARTICOLO II

Al fine di intensificare le relazioni economiche, la Parte italiana si adopererà, compatibilmente con la normativa vigente, attraverso:

- a) l'assicurazione del credito all'esportazione e degli investimenti;
- b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", nel quadro di intese tra i due Governi.

Le Parti si impegnano particolarmente ad identificare progetti validi che presentino un adeguato livello di redditività e garanzie appropriate di ripagamento e restituzione dei capitali investiti. In particolare, verrà conferita attenzione a settori quali l'agricoltura e l'industria anche attraverso la formazione di imprese miste. Ove richiesto verrà favorita la partecipazione di istituzioni pubbliche o private italiane a programmi boliviani di privatizzazione.

ARTICOLO III

Le Parti concordano, ai fini della promozione dello sviluppo economico, sull'importanza del cofinanziamento con organismi finanziari internazionali e regionali e con Paesi Terzi nei progetti che utilizzino le concessioni di linee di credito a condizioni "consensus".

ARTICOLO IV

Verrà esaminata la possibilità di ricorrere ad operazioni di conversione di quote del debito estero e di analoghi strumenti così come altri sistemi o iniziative destinati a risolvere i problemi dell'indebitamento estero boliviano evitando al tempo stesso possibili effetti interni negativi.

ARTICOLO V

La Parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione alla concessione di ogni possibile facilitazione per progetti di privatizzazione o di conversione di imprese pubbliche boliviane, in conformità alla normativa locale all'uopo emanata.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte provvederà, tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.

ARTICOLO VII

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

ARTICOLO VIII

Le Parti considerano con particolare attenzione il problema della droga e del narcotraffico e si impegneranno ad esercitare di comune accordo ogni più consona azione di lotta e prevenzione.

In particolare la Parte italiana privilegerà le iniziative individuate di comune accordo tra le due Parti, ed in collegamento con gli interventi multilaterali, volte a sostenere lo sviluppo alternativo e la sostituzione delle coltivazioni illegali di coca ed a favorire gli interventi tesi a fronteggiare e prevenire il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione.

ARTICOLO IX

Le Parti esprimono inoltre le seguenti intenzioni:

- appoggiare da parte italiana iniziative nei settori indicati anche per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale;
- promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico;
- consentire a laureati e ricercatori boliviani di frequentare istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le intese necessarie definiranno preliminarmente le fonti di finanziamento ed i meccanismi relativi;
- accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una più approfondita conoscenza tra i due Paesi.

ARTICOLO X

Le Parti si adopereranno per:

- conseguire finalità di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari agevolati della Cooperazione allo Sviluppo italiana tenendo in considerazione prioritaria progetti di elevato contenuto sociale, di integrazione territoriale e progetti produttivi;
- definire programmi triennali identificando iniziative concrete con partecipazione boliviana per le spese locali nonché particolare trattamento normativo per le attrezzature di provenienza italiana destinate a programmi di cooperazione e per il personale italiano destinato a tali programmi, in conformità allo scambio di note effettuato in data 3/8/1988;
- conferire priorità al miglioramento della situazione sociale e sanitaria boliviana con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale;

- privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse boliviane e migliorarne il potenziale di esportazione;
- considerare con particolare attenzione l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, tale da favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di tutela dell'assetto ambientale contro i rischi di compromissione.

Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilità delle ONG come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La Parte boliviana si impegna a favorire l'attività delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.

ARTICOLO XI

Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano sull'opportunità che i vari progetti di cooperazione finanziati, in tutto o in parte, in via bilaterale o multilaterale, dal Governo italiano godano di autonomia di gestione secondo modalità da concordarsi.

Il Governo boliviano garantirà che le merci e i servizi forniti nel quadro di tali progetti siano impiegati esclusivamente per lo scopo al quale sono stati destinati.

Il personale di grado superiore responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potrà essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti.

Il Governo boliviano garantirà che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione.

Il Governo italiano studierà forme operative per sostenere fondi boliviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, così come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").

MECCANISMI ISTITUZIONALI**ARTICOLO XII**

Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due Parti intendono realizzare strutture di consultazione a carattere periodico, considerando anche la possibilità di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica della Bolivia, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

ARTICOLO XIII

Al fine delle indicazioni di priorità, dell'individuazione dei progetti da realizzare, della valutazione del loro impatto ambientale nonché per reperire gli strumenti finanziari utilizzabili ed esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato che sarà presieduto per periodi alterni da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi.

Esso sarà composto per la Parte italiana da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia.

Per la Parte boliviana sarà composto da rappresentanti dei Ministeri della Pianificazione e delle Finanze.

ARTICOLO XIV

Il Comitato previsto all'Articolo XIII potrà avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato, nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti previsti, nonché per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validità delle singole iniziative.

ARTICOLO XV

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sarà in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.


ARTICOLO XVI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà validità quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'Accordo avrà comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo, le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo.

Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.



Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Bolivia

